

RASSEGNE

ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

NAZIONI UNITE

ASSEMBLEA GENERALE

73^a e 74^a sessione (2018-2019)

QUESTIONI SOCIALI, UMANITARIE E CULTURALI

1. *Introduzione.* – Nel corso dei lavori della 73^a e 74^a sessione, l'Assemblea generale ha approvato, su proposta della III Commissione (Questioni sociali, umanitarie e culturali), rispettivamente, 53 risoluzioni e 6 decisioni e 60 risoluzioni e 1 decisione.

Si segnala, in particolare, in entrambe le sessioni l'attenzione per temi tradizionalmente cari all'Assemblea generale, quali i diritti dei bambini e delle donne, la promozione delle libertà religiosa, di assemblea e associazione, la lotta contro le discriminazioni e le violenze (soprattutto su base religiosa o razziale), compresi i movimenti che diffondono idee neo-naziste, il rispetto dei diritti umani nella lotta al terrorismo.

La reiterazione degli inviti al rispetto dei suddetti diritti o a contrastare efficacemente l'intolleranza e la discriminazione indicano come, purtroppo, siamo ancora lontani da una piena attuazione degli stessi. Ci pare, anzi, che la realizzazione di una reale uguaglianza richieda un impegno costante e che, in questo contesto, l'azione di individuazione delle criticità e di proposta di soluzioni svolta dall'Assemblea continui ad essere essenziale, soprattutto di questi tempi, quando la pandemia di COVID-19 in corso ha reso ancora più evidenti certe disuguaglianze di base che inficiano il godimento dei più fondamentali diritti umani.

Di seguito daremo conto di alcune delle risoluzioni approvate durante le sessioni di lavoro in esame.

Preliminarmente, ricordiamo, nella 73^a sessione, l'approvazione delle risoluzioni relative ai diritti dei contadini, nonché alla lotta contro la tratta a scopo di espianto degli organi e il traffico di organi. La prima¹ adotta la Dichiarazione sui

¹ A/73/165, adottata il 17 dicembre 2018 in base al rapporto della III Commissione A/73/589/Add.2, *Promotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms*, con 121 a favore, gli 8 contrari di Australia, Guatemala, Israele, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Svezia, Ungheria, e le 54 astensioni di Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Camerun, Canada, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Estonia, Etiopia, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Honduras, Irlanda, Islanda, Italia, Kiribati, Lettonia, Lesotho, Liechtenstein, Lituania, Macedonia del Nord, Malta, Montenegro, Norvegia, Olanda, Palau, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica di Corea, Romania, Russia, Samoa, San Marino, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia, Tuvalu, Ucraina, Vanuatu.

diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano in aree rurali, già approvata dal Consiglio dei diritti umani il 28 settembre 2018, nel tentativo di fornire un quadro sintetico dei diritti dei contadini e di diffondere consapevolezza delle loro difficoltà, legate alle condizioni di estrema povertà in cui spesso vivono. La seconda² – che si caratterizza per un approccio volto a prevenire il traffico di organi facendo leva su tre pilastri: diritti umani, salute e giustizia – invita gli Stati ad adoperarsi affinché i trapianti di organi avvengano esclusivamente nei centri autorizzati a ciò dalle autorità sanitarie nazionali e siano registrati e documentati tutti i dati relativi all'espianto dell'organo e all'eventuale successivo trapianto; chiede, inoltre, agli Stati di adoperarsi per prevenire la tratta a scopo di trapianto di organi e il traffico di organi, ricercarne e punirne gli autori e fornire assistenza sanitaria e riparazione alle vittime, in base alle norme nazionali e internazionali.

Nella stessa sessione, l'Assemblea è tornata altresì ad approvare una moratoria sull'uso della pena di morte³, invitando gli Stati che ancora non hanno abolito la pena capitale, né hanno adottato una moratoria rispetto alla sua applicazione, a procedere in tal senso, anche in vista di una sua definitiva abrogazione. Come è noto, la pena di morte è prevista dalle legislazioni di numerosi Paesi e l'Assemblea, da oltre 10 anni, ha intrapreso una battaglia per dissuadere quanto meno dalla sua applicazione, nonché per garantire che, in ogni caso, essa sia eseguita nel rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti, sia prevista e applicata in modo non discriminatorio e in base al principio di legalità, sia abrogata per le donne incinte e i minori, così come già previsto dal Patto sui diritti civili e politici (art. 6).

Nella 74^a sessione, tema molto dibattuto e controverso è stato quello delle migrazioni, soprattutto a causa della contestazione, da parte di alcuni Stati, dei riferimenti al *Global Compact on Refugees* e al *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* contenuti in numerose risoluzioni. I due testi, approvati dall'Assemblea generale, rispettivamente il 17 e il 19 dicembre 2018, sono atti programmatici, che invitano gli Stati ad attuare il principio di solidarietà e a dare concreta esecuzione, nell'ambito delle politiche migratorie nazionali, ai propri obblighi, vigenti in base alle norme convenzionali e consuetudinarie, sui diritti dei migranti. Tuttavia, la loro approvazione non è stata unanime. Sicché, anche in questa sede, alcuni Stati hanno espresso una posizione critica rispetto all'inserimento di specifici riferimenti ai due testi. In particolare, durante i dibattiti relativi alla risoluzione su *Violence against women migrant workers*⁴ – che invita i Governi a adottare le misure per proteggere i diritti delle donne migranti lavoratrici, indipen-

² A/73/189, adottata il 17 dicembre 2018 in base al rapporto della III Commissione A/73/590, *Crime prevention and criminal justice*, per *consensus*.

³ A/73/175, adottata il 17 dicembre 2018 in base al cit. rapporto della III Commissione A/73/589/Add.2 con 121 a favore, i 35 contrari di Afghanistan, Arabia Saudita, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Botswana, Brunei, Cina, Egitto, Etiopia, Giamaica, Giappone, Grenada, India, Iran, Iraq, Kuwait, Maldive, Nauru, Oman, Papua New Guinea, Qatar, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e le Grenadine, Stati Uniti d'America, Singapore, Siria, Sudan, Trinidad e Tobago, Yemen, Zimbabwe, e le 32 astensioni di Antigua e Barbuda, Bielorussia, Camerun, Comoros, Congo, Cuba, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Ghana, Gibuti, Giordania, Guinea, Guyana, Indonesia, Kenya, Lesotho, Libano, Liberia, Marocco, Mauritania, Myanmar, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica Popolare del Laos, Repubblica di Corea, Sud Sudan, Tailandia, Tanzania, Tonga, Uganda, Vietnam, Zambia.

⁴ A/74/127 approvata per *consensus* il 18 dicembre 2019 in base al rapporto della III Commissione A/74/392, *Advancement of women*.

dentemente dal loro *status* di migranti – il rappresentante ungherese ha contestato che la prevenzione della violenza e delle violazioni dei diritti delle donne possa realizzarsi dando la falsa percezione che le migrazioni risolvano i problemi⁵. Inoltre, con riferimento al diritto degli sfollati di ritornare a vivere in sicurezza nei propri Paesi di origine, ha ribadito la propria contrarietà al *Global Compact for Refugees*, in quanto potrebbe sortire l'effetto di incoraggiare le migrazioni, mentre solidarietà non significa aprire i confini nazionali ai migranti, «but rather, to keep young people at home by helping to build circumstances for them to stay»⁶. Infine, nel dibattito relativo all'approvazione del rapporto intitolato *Promotion and protection of human rights (A/74/399)*, con riferimento al *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*, l'Ungheria ha osservato che i flussi migratori sono spesso sfruttati da gruppi terroristici per introdursi in Paesi stranieri, diffondere le proprie ideologie o compiere attacchi mortali, che le politiche migratorie rientrano nelle competenze statali e che la protezione dei confini e la tutela della sicurezza nazionale sono obblighi degli Stati e ha ribadito che «the best way to protect migrants is to create circumstances such that people do not become migrants»⁷.

Contro tali voci critiche, pieno sostegno al *Global Compact for Refugees* è stato confermato dalla rappresentante danese, anche a nome di Paesi nordici, e da quello tedesco, anche a nome di Francia e Olanda, in quanto esso potrebbe fornire un importante supporto per la soluzione dei problemi dei rifugiati, costruendo nuove *partnerships*, a livello nazionale e regionale, ispirate ai principi di solidarietà e cooperazione⁸.

Su queste basi l'Assemblea generale ha poi approvato la risoluzione dedicata all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati⁹, la quale, dopo aver condiviso l'appello alla solidarietà contenuto nel *Global Compact for Refugees*, ha precisato che è anzitutto responsabilità degli Stati proteggere i rifugiati e prevenire e ridurre il fenomeno dell'apolidia. La risoluzione invita, altresì, gli Stati a considerare se i richiedenti asilo abbiano diritto ad accedere alle varie forme di protezione internazionale e se sia possibile utilizzare i canali della riunificazione familiare, della mobilità per ragioni di lavoro, formazione o scuola o della c.d. “skilled migration”.

L'Assemblea ha pure approvato – questa volta *per consensus* – la risoluzione intitolata *Assistance to refugees, returnees and displaced persons in Africa*¹⁰, la quale, pur richiamando la Comunità internazionale, in base al principio di solidarietà, a continuare a finanziare i programmi a favore dei rifugiati dell'UNHCR, tiene conto delle necessità di finanziare gli stessi Paesi africani e programmi africani volti a favorire il rimpatrio e a proteggere e assistere gli sfollati, oltre che a prevenire le cause di tale fenomeno. La risoluzione sottolinea, quindi, la grave situazione di rifugiati e sfollati e chiede agli Stati e alle altre parti coinvolte in conflitti armati di osservare “the letter and spirit” del diritto internazionale umanitario e di assicurarsi

⁵ A/74/PV.50, del 18 dicembre 2019.

⁶ Ivi.

⁷ Ivi.

⁸ A/74/PV.50, cit.

⁹ A/74/130 adottata il 18 dicembre 2019 in base al cit. rapporto della III Commissione A/74/393 con 181 voti a favore, i 2 contrari di Corea e Siria e le astensioni di Eritrea, Iran, Libia, Polonia, Ungheria.

¹⁰ A/74/131 adottata il 18 dicembre 2019 in base al rapporto della III Commissione A/74/393, *Report of the United Nations High Commissioner for Refugees, questions relating to refugees, returnees and displaced persons and humanitarian questions*.

che i campi dei rifugiati non vengano utilizzati per scopi incompatibili con il loro carattere civile e umanitario.

La spaccatura tra gli Stati più propensi a potenziare la tutela dei diritti umani e altri Stati, ancorati su posizioni più restrittive, emerge altresì da un raffronto tra la posizione dell'Unione europea – espressa attraverso le parole del rappresentante finlandese – e quella del rappresentante statunitense. Il primo si è espresso a favore di una massima tutela dei bambini, soprattutto in zone di conflitto, e delle donne contro ogni forma di discriminazione, rinnovando l'impegno dell'UE per contrastarne ogni tipo, anche sul piano della razza, l'età, l'orientamento politico, religioso, sessuale o l'identità di genere¹¹. Il secondo, in margine alle votazioni del citato rapporto della III Commissione *Promotion and Protection of Human Rights*¹², è intervenuto per ribadire la natura meramente esortativa delle risoluzioni approvate dall'Assemblea, sicché i riferimenti a Convenzioni di cui gli Stati Uniti non sono parte (quali le Convenzioni sui diritti delle persone con disabilità e sui diritti del fanciullo), contenuti in risoluzioni votate dagli USA, non possono essere intesi come un riconoscimento da parte del proprio Governo degli obblighi nascenti da quei testi o dell'autorità dei relativi organismi di controllo. Inoltre, ha sottolineato il carattere di raccomandazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (nonostante i principi della stessa abbiano ormai acquisito natura consuetudinaria!), ha escluso che il proprio Governo si senta in alcun modo vincolato dal *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*, alle cui negoziazioni non ha partecipato, e ha evidenziato la natura di *soft law* dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Ci pare che quest'ultima affermazione confligga con la posizione della stessa Assemblea¹³, la quale, come vedremo¹⁴, in entrambe le sessioni in esame ha più volte affermato la centralità dei diritti umani nell'ottica dello sviluppo sostenibile perseguito attraverso l'Agenda 2030 e, dunque, ribadito la necessità dell'attuazione dei suoi obiettivi al fine di garantirne una migliore tutela, soprattutto sul piano della lotta alle discriminazioni e per potenziare la tutela dei soggetti più vulnerabili.

Una notazione merita anche la posizione espressa dal rappresentante sudanese durante i lavori della 73^a sessione riguardo alla Corte penale internazionale, sostanziata nella strenua opposizione contro ogni riferimento alla Corte contenuto nelle risoluzioni sulla tratta di donne e bambine, su *Child, early and forced marriage* e sulle esecuzioni extragiudiziali, arbitrarie e sommarie¹⁵, con la motivazione che la CPI non sia un tribunale “universale” ma operi in base a un trattato e che le sue azioni siano politicizzate e espressione di un atteggiamento neocolonialista nei confronti degli Stati africani. Le proposte di emendamento delle citate risoluzioni avanzate dal Sudan sono sempre state respinte da una ferma maggioranza di Stati, la quale ha altresì ribadito il ruolo essenziale svolto dalla Corte per contrastare e punire la commissione di crimini internazionali, nonché la piena fiducia nel suo operato¹⁶.

¹¹ A/74/PV.50, cit.

¹² Ivi.

¹³ Per tutti, v. le dichiarazioni del rappresentante finlandese, anche a nome dell'Unione europea: A/74/PV.50, cit.

¹⁴ *Infra*, par. 3.

¹⁵ A/73/PV.55 del 17 dicembre 2018.

¹⁶ Così il rappresentante del Liechtenstein, anche per conto di Australia, Canada, Islanda, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera, con riferimento alla risoluzione sulla tratta, quello dell'Uruguay per la risoluzione sui matrimoni forzati, quello finlandese, anche a nome dei Paesi nordici, riguardo alla

Ci pare oltremodo significativo che le stesse richieste di emendamento, volte a sminuire il ruolo della CPI e l'importanza del suo operato, non sono state mosse all'indirizzo della Corte penale internazionale nella 74^a sessione dal nuovo Governo sudanese, insediatosi dopo la deposizione del capo di Stato Al Bashir, a riprova che esse fossero strumentali a evitare l'esecuzione del mandato di arresto emanato dalla Corte contro lo stesso ex capo di Stato sudanese, ossia a difendere un regime fortemente coinvolto nella commissione di gravissimi crimini contro la sua popolazione. Come è noto, si tratta di un atteggiamento comune ad altri Paesi (non solo africani) che si sentono "minacciati" dall'operato della Corte. Tra di essi, spiccano Russia e Stati Uniti che, nella 74^a sessione di lavori dell'Assemblea, hanno ribadito la contrarietà a ogni riferimento alla CPI in numerose risoluzioni¹⁷, la prima temendo una azione per i crimini compiuti in Crimea, gli ultimi per quelli in Afghanistan. In proposito, ricordiamo che, recentemente, gli USA hanno addirittura adottato sanzioni contro il Procuratore della CPI, con la motivazione che le azioni (eventuali) della Corte contro cittadini americani siano una minaccia per la sicurezza nazionale, così tentando di condizionarne le indagini rispetto a eventuali crimini (soprattutto di tortura) commessi dai membri dei servizi segreti americani in Afghanistan.

2. Le risoluzioni a favore di soggetti particolarmente vulnerabili o esposti: in particolare, donne e bambini, attivisti dei diritti umani e giornalisti.- Le risoluzioni tradizionalmente dedicate alla protezione di soggetti particolarmente vulnerabili, quali donne e bambini, muovono tutte dalla necessità di affrontare le cause ontologiche di tali vulnerabilità, intervenendo sui fattori, culturali, sociali ed economici, che la determinano o l'accentuano.

Nella risoluzione sui diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea in entrambe le sessioni, come di consueto¹⁸, segnaliamo, in particolare, l'invito a garantire una piena attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 e dei relativi Protocolli del 2000 sui bambini soldato e il contrasto della vendita, la prostituzione e la pornografia minorile, ad assicurare il godimento dei diritti fondamentali per tutti i bambini senza discriminazioni, a proteggere le categorie particolarmente vulnerabili (bambini che vivono in condizioni di povertà o in una situazione di conflitto armato, senza genitori, migranti, con disabilità, appartenenti a minoranze), ad assumere misure per contrastare le peggiori forme di lavoro minorile e porvi definitivamente fine entro il 2025, a cooperare con il Rappresentante speciale sulla violenza contro i bambini per promuovere l'attuazione delle raccomandazioni contenute nello studio elaborato in argomento dalle Nazioni Unite. La necessità di proteggere particolarmente una categoria di bambini estremamente vulnerabili, quale quella dei minori non accompagnati, emerge anche nella risoluzione intitolata alla protezione dei migranti¹⁹, che invita a rendere centrale nella legislazione, nelle politiche e nella

risoluzione sulle esecuzioni extragiudiziali, arbitrarie e sommarie. Le dichiarazioni si leggono in A/73/PV.55, cit.

¹⁷ A/74/PV.50, cit.

¹⁸ A/73/155 e A/74/133, adottate senza voto in base ai rapporti della III Commissione intitolati *Promotion and protection of the rights of children*, A/73/585 e A/74/395, il 17 dicembre 2018 e il 18 dicembre 2019.

¹⁹ A/74/148 approvata senza voto il 18 dicembre 2019 in base al rapporto della III Commissione A/74/399/Add.2, *Promotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms*.

prassi di ciascuno Stato il *best interest of child*, soprattutto con riferimento alla integrazione, al rimpatrio o alla riunificazione familiare.

Peculiare attenzione è stata, anche in queste sessioni, rivolta alle bambine e alle donne, le quali ancora sono vittime di discriminazioni tanto più significative quanto minore è il grado di sviluppo socio-economico del Paese in cui vivono. Nella 74^a sessione, ciò ha portato, tra l'altro, all'individuazione del 18 settembre come *International Equal Pay Day* a partire dal 2020, sulla base della constatazione che l'uguaglianza di genere è ostacolata dalla persistente disuguaglianza nelle relazioni di carattere economico e lavorativo e dalla sottovalutazione del lavoro tradizionalmente svolto dalle donne²⁰; inoltre, si è messa in evidenza la necessità di educare al superamento dei pregiudizi culturali legati alle mestruazioni e all'igiene mestruale e a garantire pieno accesso per donne e bambine all'istruzione e ad acqua potabile e servizi igienici, anche al fine di evitare che le bambine siano costrette a rinunciare alla scuola per attingere acqua per sé e la propria famiglia, col conseguente rischio di essere vittima di violenze nel tragitto per procurarsela²¹.

Nella stessa ottica, nella 73^a sessione, senza voto, l'Assemblea ha adottato le risoluzioni su *Intensification of efforts to prevent and eliminate all forms of violence against women and girls: sexual harassment*²² e *Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilation*²³, chiedendo in entrambi i casi agli Stati di adoperarsi per superare anzitutto i pregiudizi culturali che rendono possibili tali pratiche e di adottare le misure preventive e punitive per scoraggiarle e impedirle, in quanto rappresentano un grave ostacolo a un pieno esercizio dei diritti umani fondamentali di donne e bambine e alla uguaglianza di genere, e, di conseguenza, a una loro effettiva partecipazione alla vita pubblica, politica e economica del Paese.

Sempre sulla necessità di realizzare politiche adeguate a sradicare forme di discriminazione e violenza e garantire un pieno accesso all'istruzione e alla giustizia per le bambine punta la risoluzione dedicata ai matrimoni forzati²⁴. Essa – adottata per *consensus* – chiede agli Stati di coinvolgere educatori e famiglie per eradicare il fenomeno, di modificare le leggi che consentono agli autori di stupri di evitare la sanzione sposando la vittima, di introdurre leggi che vietino il matrimonio prima della maggiore età o dei 18 anni e che attribuiscono alle donne il diritto di proprietà e di disporre dei propri beni, di contrastare la povertà che ne è una delle cause principali.

L'Assemblea ha, altresì, approvato senza voto la risoluzione sulla tratta di donne e bambine²⁵, nella quale oltre a invitare gli Stati a prevedere adeguate sanzioni penali per i trafficanti e a procedere a arrestarli e processarli, raccomanda l'adozione di misure per scoraggiare il turismo sessuale, sviluppare politiche volte a

²⁰ A/74/142, adottata per *consensus* il 18 dicembre 2018 in base al rapporto della III Commissione A/74/399, *Promotion and protection of human rights*.

²¹ A/74/134 e A/74/141, adottate senza voto il 18 dicembre 2018 in base ai cit. rapporti della III Commissione A/74/395 e A/74/399.

²² A/73/148 adottata per *consensus* il 17 dicembre 2018 in base al rapporto della III Commissione A/73/582, *Advancement of women*.

²³ A/73/149 adottata in base al cit. rapporto della III Commissione A/73/582 il 17 dicembre 2018 per *consensus*.

²⁴ A/73/153 adottata senza voto in base al cit. rapporto della III Commissione A/73/585 il 17 dicembre 2018.

²⁵ A/73/146 adottata in base al cit. rapporto della III Commissione A/73/582 il 17 dicembre 2018 senza voto.

superare le discriminazioni di genere e le cause strutturali di particolare vulnerabilità (povertà, mancanza di istruzione e conoscenza dei propri diritti) che le favoriscono, garantire assistenza (ed un eventuale riparazione) a favore delle vittime, anziché criminalizzarne la condotta, realizzare forme di cooperazione e di scambio di informazioni e dati, tra gli Stati e con gli organismi competenti delle Nazioni Unite, per contrastare il fenomeno.

Lo sfruttamento e l'abuso sessuale, anche *online*, dei minori è oggetto di una risoluzione apposita²⁶, approvata nella 74^a sessione, per raccomandare agli Stati di punire tali crimini con sanzioni penali e di contrastare il *cybercrime* in relazione a abuso e sfruttamento sessuale dei minori, dando compiuta attuazione agli obblighi nascenti dal citato Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla vendita, la prostituzione e la pornografia minorile.

Coniuga l'esigenza di proteggere i bambini tenendo conto del loro interesse superiore e di evitare che le ragazze siano vittima di violenze, sfruttamento sessuale e tratta, la citata risoluzione dedicata alla violenza contro le lavoratrici migranti, approvata nella 74^a sessione.

Infine, punta sull'educazione alla tolleranza e al rispetto per contrastare il bullismo contro i bambini la risoluzione omonima²⁷, pure adottata senza voto.

Nella 74^a sessione, l'Assemblea è tornata, altresì, a occuparsi della protezione di soggetti che a causa del proprio impegno diretto o strumentale alla piena tutela e promozione dei diritti umani, spesso rischiano persecuzioni, torture, arresti arbitrari, o, addirittura, la stessa vita. Il riferimento è agli attivisti dei diritti umani e ai giornalisti. Riguardo ai primi, l'Assemblea ha adottato per *consensus* una risoluzione intitolata *Implementing the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms through providing a safe and enabling environment for human rights defenders and ensuring their protection*²⁸, in cui ne condanna le uccisioni da parte di Stati e attori non statali, le azioni di intimidazione e rappresaglia, sia *online* che *offline*, anche nei confronti delle loro famiglie, e chiede agli Stati di indagare — in un modo pronto, effettivo e indipendente — sulle denunce di minacce o violazioni e abusi nei loro confronti, al fine di processare i responsabili, nonché di sviluppare e attuare iniziative volte a proteggere coloro che siano in una situazione di particolare rischio o vulnerabilità.

Nello stesso senso, la risoluzione su *The safety of journalists and the issue of impunity*²⁹ condanna attacchi e violenze contro i giornalisti (dalle torture alle esecuzioni extragiudiziali, dalle sparizioni forzate agli arresti arbitrari, dalle espulsioni, alle intimidazioni e molestie, *online* e *offline*), chiede l'immediato e incondizionato rilascio di quelli arbitrariamente arrestati, detenuti presi in ostaggio o vittime di sparizioni forzate, nonché azioni adeguate per prevenire questi attacchi, atti di intimidazione e violenze, e per punire i responsabili.

²⁶ A/74/174 approvata il 18 dicembre 2019 in base al rapporto della III Commissione A/74/400, *Crime prevention and criminal justice*, per *consensus*.

²⁷ A/73/154 adottata senza voto in base al cit. rapporto della III Commissione A/73/585 il 17 dicembre 2018.

²⁸ A/74/146 approvata per *consensus* il 18 dicembre 2019 in base al cit. rapporto della III Commissione A/74/399/Add.2.

²⁹ A/74/157, approvata senza voto il 18 dicembre 2019 in base al cit. rapporto della III Commissione A/74/399/Add.2.

Va ricordato che già nella 73^a sessione, l'Assemblea aveva adottato la risoluzione su *Promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, including the rights to peaceful assembly and freedom of association*³⁰, chiedendo agli Stati di porre fine ad atti di intimidazione, violenze, arresti e detenzioni arbitrarie di manifestanti pacifici, attivisti dei diritti umani, giornalisti e oppositori politici, di rilasciare quanti fossero detenuti a causa di queste loro attività, nonché di proteggere il diritto alla libertà di espressione, sia *offline* che *online*.

3. *La realizzazione degli obiettivi di Agenda 2030 attraverso la promozione e l'attuazione dei diritti all'autodeterminazione dei popoli, allo sviluppo sostenibile, al cibo, a un nuovo ordine internazionale e del divieto di misure coercitive unilaterali.*- Come di consueto, in entrambe le sessioni, l'Assemblea generale ha approvato una risoluzione sulla realizzazione universale del diritto all'autodeterminazione³¹, in cui la piena realizzazione dell'autodeterminazione è presentata come presupposto dell'effettivo godimento di tutti i diritti, in armonia con la prospettiva che emerge dall'art. 1 comune ai Patti delle Nazioni Unite del 1966 sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali. Viene, altresì, ribadita la strenua opposizione a atti di intervento, occupazione territoriale o aggressione da parte di Stati terzi e ai flussi di rifugiati e sfollati che tali illeciti causano, riaffermando il diritto delle menzionate categorie di persone di rientrare nelle proprie case volontariamente e in sicurezza.

Il diritto all'autodeterminazione è anche richiamato nella annuale risoluzione dedicata alla promozione di un ordine internazionale democratico ed equo³². In essa, l'Assemblea – ricordata l'importanza dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile rispetto a tale obiettivo – ha ribadito che i diritti all'autodeterminazione dei popoli, alla sovranità permanente sulle risorse naturali, allo sviluppo, alla pace, a un ambiente salubre, al pluralismo culturale ne sono i pilastri; che la democrazia

³⁰ A/73/173, approvata il 17 dicembre 2018 in base al cit. rapporto della III Commissione A/73/589/Add.2 con 154 voti a favore e le 35 astensioni di Algeria, Arabia Saudita, Bahrain, Bielorussia, Brunei, Burundi, Cambogia, Camerun, Cina, Cuba, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Guinea, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Malesia, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Palau, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Repubblica Democratica Popolare del Laos, Russia, Singapore, Siria, Sudan, Tanzania, Uganda, Venezuela, Vietnam, Yemen.

³¹ A/73/160 e A/74/140, adottate per *consensus* in base ai cit. rapporti della III Commissione A/73/588 e A/74/398, il 17 dicembre 2018 e il 18 dicembre 2019.

³² A/73/169 del 17 dicembre 2018 e A/74/150 del 18 dicembre 2019, adottate, rispettivamente, in base ai cit. rapporti della III Commissione A/73/589/Add.2 e A/74/399/Add.2, con 131 voti a favore, 53 contrari (Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Isole Marshall, Israele, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Micronesia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Repubblica di Corea, Repubblica di Moldavia, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Ucraina, Ungheria) e 7 astensioni (Armenia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Messico, Perù) la prima, e 128 voti a favore, 53 contrari (Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Isole Marshall, Israele, Italia, Giappone, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Micronesia, Monaco, Montenegro, Nuova Zelanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica di Moldavia, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria) e le 8 astensioni di Armenia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Liberia, Messico, Perù, la seconda.

comporta l'adesione ai principi della *rule of law*, nel pieno rispetto dei diritti umani e della volontà del popolo di scegliere liberamente e consapevolmente il proprio statuto politico, economico e sociale; inoltre, ha invitato a sfruttare gli effetti positivi della globalizzazione e a massimizzare forme di cooperazione per promuovere uguali opportunità nei commerci, crescita economica e sviluppo sostenibile, scambi interculturali, al fine di costruire un ordine internazionale basato su inclusione, giustizia sociale, uguaglianza, dignità umana e rispetto per le diversità culturali e i diritti umani.

L'evidente legame tra gli obiettivi di Agenda 2030 e i presupposti indicati come essenziali per realizzare un ordine internazionale equo e democratico viene ulteriormente specificato e declinato nelle sue numerose accezioni, tra le altre, nella risoluzione dedicata alla diversità culturale, in quelle volte a prevenire il crimine educando alla giustizia e al rispetto della *rule of law*, nonché sulla promozione della pace e la eradicazione della povertà estrema.

Nella prima, dal titolo *Human rights and cultural diversity*³³, viene indicato, citando Agenda 2030, che la diversità culturale è un fattore centrale per lo sviluppo sostenibile, cui è attribuita peculiare importanza nel *Goal 4* relativo all'accesso a una istruzione di qualità per tutti, e che «tolerance and respect for diversity facilitate the universal promotion and protection of human rights, including gender equality and the enjoyment of all human rights by all», in quanto «respect for cultural diversity and the universal promotion and protection of human rights are mutually supportive». La risoluzione su *Integrating sport into youth crime prevention and criminal justice strategies*³⁴ incoraggia gli Stati a utilizzare lo sport come un mezzo per prevenire la diffusione del crimine e il rispetto della *rule of law*, la tolleranza e l'uguaglianza di genere, per contrastare le discriminazioni e per creare una società più inclusiva e, quindi, pacifica. Nella stessa ottica, nella risoluzione su *Education for justice and the rule of law in the context of sustainable development*³⁵, l'educazione di qualità per tutti è identificata come funzionale alla realizzazione dello sviluppo sostenibile cui tende Agenda 2030, soprattutto se attuata attraverso programmi educativi che mirino a contrastare discriminazione e a promuovere tolleranza, rispetto della *rule of law* e della giustizia. D'altro canto, è necessario che l'amministrazione della giustizia sia effettiva e imparziale per tutti, come indicato nella risoluzione intitolata al rispetto dei diritti umani nell'amministrazione della giustizia³⁶, nella quale si invitano gli Stati a includere nei loro programmi attuativi di Agenda 2030 o nei loro piani di sviluppo nazionale tali priorità e a individuare risorse adeguate, tecniche e finanziarie per migliorare e rafforzare l'amministrazione della giustizia allo

³³ Risoluzione 74/159 adottata dall'Assemblea generale il 18 dicembre 2019, in base al cit. rapporto della III Commissione A/74/399/Add.2, con 136 voti a favore e i 55 contrari di Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Isole Marshall, Israele, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Micronesia, Monaco, Montenegro, Nauru, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica di Corea, Repubblica di Moldavia, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.

³⁴ Risoluzione 74/170 adottata dall'Assemblea generale senza voto il 18 dicembre 2019 in base al cit. rapporto della III Commissione A/74/400.

³⁵ Risoluzione A/74/172 adottata dall'Assemblea generale senza voto il 18 dicembre 2019 in base al cit. rapporto della III Commissione A/74/400.

³⁶ Risoluzione A/73/177 adottata per *consensus* dall'Assemblea generale il 17 dicembre 2018 in base al cit. rapporto della III Commissione A/73/589/Add.2.

scopo di promuovere e proteggere i diritti umani, realizzando un sistema equo. A questo fine, la risoluzione si segnala per una attenta ricognizione dei diritti che devono essere garantiti alle persone accusate di reati, detenute o sotto processo, proprio per assicurare pienamente il rispetto della *rule of law* nell'amministrazione della giustizia.

Altri elementi necessari a garantire una effettiva tutela dei diritti umani emergono dalle citate risoluzioni, approvate nella 73^a sessione di lavori dell'Assemblea, su *Promotion of peace as a vital requirement for the full enjoyment of all human rights by all*³⁷ – che sottolinea il profondo legame tra tutela dei diritti umani e pace, così come chiaramente espresso già nella Carta delle Nazioni Unite di cui domanda agli Stati piena attuazione – e *Human rights and extreme poverty*³⁸. Quest'ultima qualifica la povertà estrema, assieme alle ineguaglianze e alle forme di esclusione, come violazioni della dignità umana – in quanto esse privano gli individui della possibilità di sfruttare il proprio potenziale, inficiando il raggiungimento di un adeguato livello di sviluppo educativo e, così, incidendo negativamente anche sulla possibilità di accedere a un lavoro migliore, di godere in modo effettivo dei propri diritti e di partecipare pienamente alla vita pubblica e politica – e chiede agli Stati un'azione concreta per superarle attraverso l'attuazione dei principi guida su povertà estrema e diritti umani, adottati dal Consiglio dei diritti umani. Nello stesso senso, la risoluzione sul diritto allo sviluppo³⁹ indica come la eradicazione della povertà rappresenti uno dei punti salienti per una piena realizzazione di tale diritto e ricorda che l'Agenda 2030 si pone l'obiettivo «to leave no one behind», da raggiungere anche sconfiggendo la povertà estrema, come indicato dal *Goal 1*. Ad essa fa eco la risoluzione sul diritto al cibo⁴⁰ nella quale, espressa preoccupazione per il crescente numero di persone affamate o che soffrono di “insicurezza alimentare” e per l'alta

³⁷ A/73/170 del 17 dicembre 2018, approvata in base al rapporto della III Commissione A/73/589/Add.2, cit., con 135 voti favorevoli, i 53 contrari di Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Isole Marshall, Israele, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Micronesia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica di Corea, Repubblica di Moldavia, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria e l'astensione del Tonga.

³⁸ A/73/163, adottata senza voto il 17 dicembre 2018 in base al rapporto della III Commissione A/73/589/Add.2, cit.

³⁹ A/73/166 del 17 dicembre 2018 e A/74/152 del 18 dicembre 2019, approvate in base ai rapporti della III Commissione A/73/589/Add.2, cit., e A/74/399/Add.2, cit., rispettivamente con 148 voti a favore, 11 contrari (Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Israele, Olanda, Regno Unito, Repubblica ceca, Stati Uniti d'America, Svezia, Ucraina) e 32 astensioni (Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Estonia, Georgia, Giappone, Italia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia del Nord, Malta, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Palau, Polonia, Repubblica di Corea, Repubblica di Moldavia, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria), e con 138 voti a favore, 23 contrari (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Israele, Lettonia, Lituania, Olanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria) e 26 astensioni (Andorra, Australia, Brasile, Canada, Cipro, Croazia, Georgia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Messico, Monaco, Montenegro, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Repubblica di Corea, Repubblica di Moldavia, Romania, San Marino, Slovenia).

⁴⁰ A/73/171 del 17 dicembre 2018 e A/74/149 del 18 dicembre 2019, approvate in base ai cit. rapporti della III Commissione A/73/589/Add.2 e A/74/399/Add.2, in entrambi i casi con 188 voti favorevoli e i 2 contrari di Israele e Stati Uniti d'America.

percentuale di donne che mancano di cibo sufficiente – nonostante le donne contribuiscano per più del 50% alla produzione di cibo su base mondiale –, l'Assemblea invita all'adozione di misure urgenti, a livello regionale, nazionale e internazionale, per eliminare la fame, in quanto rappresenta una grave offesa della dignità umana, e per ridurre e prevenire le percentuali di mortalità e malattia infantile dovuta a malnutrizione.

Sempre nell'ottica di non inficiare l'esercizio del diritto allo sviluppo e di contrastare povertà e fame, si pone la risoluzione su *Human rights and unilateral coercive measures*, adottata in entrambe le sessioni come di consueto⁴¹. L'Assemblea esprime la propria contrarietà all'adozione unilaterale di siffatte misure in quanto esse rischiano maggiormente di incidere negativamente sul pieno raggiungimento di un adeguato livello di sviluppo sociale e di sviluppo sostenibile, oltre ad essere spesso motivate politicamente e, quindi, assunte in violazione della sovranità statale: solo le misure adottate in conformità al diritto internazionale e alla Carta delle Nazioni Unite non impediscono lo sviluppo dei Paesi colpiti – conferma l'Assemblea.

La centralità del ruolo dell'ONU nella realizzazione degli obiettivi della tutela dei diritti umani e della creazione di un ordine internazionale equo e democratico è ribadita dalle risoluzioni intitolate *Strengthening United Nations action in the field of human rights through the promotion of international cooperation and the importance of non-selectivity, impartiality and objectivity*⁴² e *Strengthening the role of the United Nations in enhancing periodic and genuine elections and the promotion of democratization*⁴³.

4. *Le risoluzioni sulla situazione dei diritti umani in specifici Paesi.* - Sia nella 73^a che nella 74^a sessione, l'Assemblea ha approvato risoluzioni relative alla situazione dei diritti umani in Corea, Iran, Siria, Crimea, Myanmar.

Nella risoluzione sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea⁴⁴ – la sola approvata per *consensus* – l'Assemblea

⁴¹ A/73/167 del 17 dicembre 2018 e A/74/154 del 18 dicembre 2019, approvate in base ai rapporti III Commissione A/73/589/Add.2, cit., e A/74/399/Add.2, cit., rispettivamente, con 133 voti favorevoli, 53 contrari (Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Isole Marshall, Israele, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Micronesia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica di Corea, Repubblica di Moldavia, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria) e 3 astensioni (Brasile, Kiribati, Palau), e 135 a favore e i 55 contrari di Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Isole Marshall, Israele, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Micronesia, Monaco, Montenegro, Nauru, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica di Corea, Repubblica di Moldavia, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.

⁴² La risoluzione (A/74/151 del 18 dicembre 2019, adottata per *consensus* in base al cit. rapporto della III Commissione A/74/399/Add.2.) ricorda che l'azione a tutela dei diritti umani deve essere improntata ai principi di imparzialità, oggettività, non selettività e richiama gli Stati a promuovere i diritti umani secondo le previsioni della Carta dell'ONU, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dei Patti delle Nazioni Unite, oltre che degli altri trattati universali in materia.

⁴³ A/74/158 del 18 dicembre 2019, approvata senza voto in base al rapporto della III Commissione A/74/399/Add.2, cit.

⁴⁴ A/73/180 e A/74/166, approvate per *consensus*, rispettivamente, il 17 dicembre 2018 e il 18 dicembre 2019 in base ai rapporti della III Commissione A/73/589/Add.3 e A/74/399/Add.3, intitolati

generale ha condannato le violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, sottolineando che molte di esse possono costituire crimini contro l'umanità⁴⁵, così come comprovato anche dai rapporti della Commissione di inchiesta, nominata dal Consiglio dei diritti umani, e del Gruppo di esperti indipendenti, incaricato dal Consiglio dei diritti umani insieme all'Alto Commissariato per i diritti umani dell'ONU di accertare le responsabilità riguardo alle violazioni dei diritti umani compiute in Corea. A tal riguardo, essa ha domandato al Consiglio di sicurezza di valutare un eventuale deferimento della situazione coreana alla Corte penale internazionale e l'applicazione di sanzioni mirate nei confronti dei massimi responsabili delle suddette gravi violazioni dei diritti umani.

Nella risoluzione relativa all'Iran⁴⁶, l'Assemblea ha richiamato al rispetto del divieto di tortura e trattamenti e pene inumani e degradanti e denunciato arresti e detenzioni arbitrarie e gravi restrizioni delle libertà di espressione e opinione, chiedendone l'immediata cessazione; ha manifestato preoccupazione per la costante applicazione della pena di morte e le discriminazioni nei confronti di donne e bambine o su base religiosa; ha invitato l'Iran a dare attuazione alle raccomanda-

Promotion and protection of human rights: human rights situations and reports of special rapporteurs and representatives. In esse, riaffermato il diritto di ogni cittadino all'elettorato attivo e passivo, l'Assemblea condanna qualsiasi forma di brogli o condizionamento dei risultati elettorali; si compiace del ruolo svolto dall'ONU nel prestare assistenza agli Stati nello svolgimento e nella preparazione del procedimento elettorale al fine di garantirne l'equità e la libertà; chiede agli Stati di assicurare elezioni periodiche e a suffragio universale e segreto, per garantire la libertà di espressione di ciascun cittadino su basi di eguaglianza e, a questo scopo, raccomanda che sia consentito il pieno esercizio delle libertà di stampa e di informazione, anche *online*, e l'adozione di misure per rendere il diritto di voto effettivo per le persone con disabilità e per le donne.

⁴⁵ L'Assemblea ha, in particolare, chiesto la cessazione della pratica sistematica e diffusa di rapimenti, torture, esecuzioni stragiudiziali, applicazione di pena di morte per ragioni politiche e religiose, punizioni di massa estese fino a tre generazioni, lavori forzati, sparizioni forzate, nonché della negazione delle libertà di espressione e religiosa, e ha raccomandato che si ponga rimedio alla grave situazione umanitaria la quale, anche a causa delle politiche governative, porta a restrizioni nella disponibilità e nell'accesso al cibo per la popolazione.

⁴⁶ A/73/181 e A/74/167, approvate il 17 dicembre 2018 e il 18 dicembre 2019 in base ai cit. rapporti della III Commissione A/73/589/Add.3 e A/74/399/Add.3, rispettivamente, con 84 voti a favore, 30 contrari (Afghanistan, Armenia, Bielorussia, Bolivia, Brunei, Burundi, Cambogia, Cina, Cuba, Eritrea, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kirghizistan, Libano, Nicaragua, Oman, Pakistan, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Russia, Serbia, Sud Africa, Siria, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe) e 67 astensioni (Algeria, Angola, Bangladesh, Bhutan, Brasile, Camerun, Capo Verde, Colombia, Comoros, Congo, Costa d'Avorio, Dominica, Ecuador, Egitto, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Giordania, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Kenya, Kuwait, Lesotho, Libia, Malesia, Mali, Marocco, Mauritania, Mauritius, Messico, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Papua Nuova Guinea, Qatar, Repubblica Democratica Popolare del Laos, Repubblica Dominicana, Ruanda, Saint Vincent e le Grenadine, Sao Tome e Principe, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Tajikistan, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Tanzania, Uganda, Uruguay, Zambia), e con 81 voti favorevoli, 30 contrari (Afghanistan, Armenia, Bielorussia, Brunei, Burundi, Cambogia, Cina, Cuba, Eritrea, Filippine, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kirghizistan, Libano, Nicaragua, Oman, Pakistan, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Russia, Serbia, Siria, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe) e 70 astensioni (Algeria, Angola, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Brasile, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Ciad, Colombia, Comoros, Congo, Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, Etiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Kenya, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Libia, Malesia, Mali, Marocco, Mauritania, Mauritius, Messico, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Papua Nuova Guinea, Qatar, Repubblica Centro-Africana, Repubblica Democratica Popolare del Laos, Saint Vincent e le Grenadine, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Sud Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Uganda, Tanzania, Uruguay, Zambia).

zioni del Consiglio dei diritti umani formulate in occasione degli esami periodici universali svolti nel 2010, 2014 e 2019.

Con la risoluzione sulla situazione in Crimea⁴⁷, l'Assemblea ha espresso il proprio disappunto per la totale noncuranza della Russia rispetto agli obblighi nascenti dalla Carta dell'ONU (in particolare relativi al rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di altri Stati), agli obblighi derivanti dal diritto internazionale in quanto Potenza occupante di una parte del territorio ucraino, all'ordinanza della Corte internazionale di giustizia del 19 aprile 2017 (relativa alle misure provvisorie nell'*Affare sulla applicazione della Convenzione internazionale per la soppressione dei finanziamenti al terrorismo e della Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Ucraina c. Russia)*), nonché per il tentativo di legittimare l'annessione della Crimea attraverso l'estensione della cittadinanza russa ai suoi abitanti e per le discriminazioni e violazioni dei diritti umani a danno dei cittadini ucraini.

Nella risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Siria⁴⁸, dopo aver condannato le innumerevoli violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale

⁴⁷ A/73/263 e A/74/168, approvate il 22 dicembre 2018 e il 18 dicembre 2019 in base ai cit. rapporti della III Commissione A/73/589/Add.3 e A/74/399/Add.3, rispettivamente con 65 voti a favore, 27 contrari (Armenia, Bielorussia, Bolivia, Burundi, Cambogia, Ciad, Cina, Comoros, Cuba, Eritrea, India, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Myanmar, Nicaragua, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Russia, Serbia, Sud Africa, Sudan, Siria, Tajikistan, Uganda, Uzbekistan, Venezuela, Zimbabwe) e 70 astensioni (Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Benin, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Brunei, Camerun, Capo Verde, Cile, Colombia, Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Ghana, Giordania, Guinea, Guinea Equatoriale, Indonesia, Iraq, Kenya, Kuwait, Libia, Malawi, Maldive, Malesia, Mali, Mauritania, Mauritius, Messico, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Repubblica Democratica Popolare del Laos, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Saint Lucia, Saint Vincent e le Grenadine, Sao Tome e Principe, Salvador, Senegal, Singapore, Sri Lanka, Suriname, Tailandia, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Uruguay, Vietnam, Zambia), e con 65 voti a favore, 23 contrari (Armenia, Bielorussia, Burundi, Cambogia, Cina, Cuba, Eritrea, Filippine, Guinea, India, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Myanmar, Nicaragua, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Russia, Serbia, Sudan, Siria, Uganda, Venezuela, Zimbabwe) e 83 astenuti (Algeria, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Benin, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Cameroon, Capo Verde, Ciad, Cile, Colombia, Comoros, Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Giordania, Grenada, Haiti, Indonesia, Iraq, Kenya, Kuwait, Lesotho, Libia, Malawi, Maldive, Malesia, Mali, Mauritania, Messico, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Qatar, Repubblica Centro-Africana, Repubblica di Corea, Repubblica Democratica Popolare del Laos, Repubblica Dominicana, Ruanda, Saint Lucia, Saint Vincent e le Grenadine, Salvador, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Sud Africa, Sri Lanka, Suriname, Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Tanzania, Uruguay, Vietnam, Yemen, Zambia).

⁴⁸ A/73/182 e A/74/169, approvate il 17 dicembre 2018 e il 18 dicembre 2019 in base ai cit. rapporti della III Commissione A/73/589/Add.3 e A/74/399/Add.3, rispettivamente con 111 a favore, 15 contrari (Algeria, Bielorussia, Bolivia, Burundi, Cina, Cuba, Iran, Mauritania, Nicaragua, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Russia, Siria, Uzbekistan, Venezuela, Zimbabwe) e con 55 astensioni (Afghanistan, Angola, Armenia, Bangladesh, Bhutan, Bosnia-Erzegovina, Brunei, Egitto, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, India, Indonesia, Iraq, Kazakistan, Kenya, Kirghizistan, Lesotho, Libano, Madagascar, Mali, Mauritius, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Paraguay, Repubblica Democratica Popolare del Laos, Ruanda, Saint Vincent e le Grenadine, Sao Tome e Principe, Sierra Leone, Singapore, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Suriname, Tajikistan, Tanzania, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Uganda, Vietnam, Zambia) e con 106 voti favorevoli, 15 contrari (Algeria, Bielorussia, Burundi, Cina, Cuba, Iran, Mauritania, Nicaragua, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Russia, Siria, Turchia, Uzbekistan, Venezuela, Zimbabwe) e 57 astenuti (Afghanistan, Angola, Armenia, Bangladesh, Belize,

umanitario compiute a danno della popolazione civile sia dalle Forze governative che dalle altre parti del conflitto, con particolare riguardo all'uso di armi chimiche, l'Assemblea ne ha domandato la cessazione, esigendo, altresì, che il Governo siriano adempia agli obblighi in materia di armi chimiche assunti e invitando gli Stati e il Consiglio di sicurezza ad adoperarsi affinché gli autori delle gravi violazioni che rappresentano crimini di guerra e contro l'umanità siano perseguiti.

Nella risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Myanmar⁴⁹, l'Assemblea ha invitato il Governo di quel Paese a cessare ogni forma di violenza e ad assicurare una piena tutela dei diritti umani di tutte le persone presenti in Myanmar, compresi i Rohingya e le altre minoranze; a cooperare con l'ONU e il Bangladesh per garantire il ritorno in sicurezza dei Rohingya nello Stato del Rakhine, anche modificando la legge sulla attribuzione della cittadinanza; ad assicurare alla giustizia i responsabili delle gravi violazioni dei diritti umani, degli atti di persecuzione e deportazione, alcuni dei quali potrebbero integrare gli estremi di crimini di guerra e contro l'umanità.

Invero, come sempre avviene in questi casi, l'approvazione di tutte le risoluzioni brevemente richiamate è stata accompagnata da numerose precisazioni (e altrettanti voti contrari) e accuse di politicizzazione rivolte alla Assemblea generale.

In entrambe le sessioni, adducendo le suddette ragioni, il rappresentante russo ha votato contro le risoluzioni relative a Iran, Myanmar e Siria, si è dissociato dal *consensus* rispetto alla risoluzione sulla Repubblica democratica popolare di Corea e ha affermato che il voto a favore della risoluzione sulla Crimea è un voto contro la Russia, dopo aver ricordato che l'incorporazione della Crimea da parte del proprio Stato è espressione dell'esercizio del diritto all'autodeterminazione del popolo interessato⁵⁰. Il rappresentante della Corea ha ribadito che la risoluzione relativa al proprio Paese «distorts the real human rights situation in the Democratic People's Republic of Korea», in quanto «those despicable false words were fabricated by a handful of defectors who escaped after having committed crimes»⁵¹ e ha accusato l'UE, promotrice della stessa risoluzione, di attentare alla sovranità coreana, invitan-

Bhutan, Bosnia-Erzegovina, Brunei, Camerun, Ciad, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Ghana, Grenada, Guinea, India, Indonesia, Iraq, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Libano, Lesotho, Madagascar, Malesia, Mali, Mauritius, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nepal, Oman, Pakistan, Paraguay, Repubblica Centro-Africana, Repubblica Democratica Popolare del Laos, Ruanda, Saint Vincent e le Grenadine, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Tajikistan, Tanzania, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Uganda, Vietnam, Zambia).

⁴⁹ A/73/264 e A/74/246, approvate in base ai cit. rapporti della III Commissione A/73/589/Add.3 e A/74/399/Add.3, rispettivamente il 22 dicembre 2018 con 136 voti favorevoli, gli 8 contrari di Bielorussia, Cambogia, Cina, Filippine, Myanmar, Repubblica democratica popolare del Laos, Russia, Vietnam e le 22 astensioni di Bhutan, Camerun, Giappone, Guinea Equatoriale, India, Kenya, Mongolia, Namibia, Nauru, Nepal, Papua Nuova Guinea, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Saint Vincent e le Grenadine, Serbia, Singapore, Sri Lanka, Tailandia, Timor-Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Venezuela, Zimbabwe, e il 27 dicembre 2019 con 134 voti favorevoli, i 9 contrari di Bielorussia, Cambogia, Cina, Filippine, Myanmar, Repubblica Democratica Popolare del Laos, Russia, Vietnam, Zimbabwe e le 28 astensioni di Bhutan, Burundi, Camerun, Eritrea, Giappone, Guinea Equatoriale, India, Kenya, Lesotho, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Palau, Repubblica Centro-Africana, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Saint Vincent e le Grenadine, Serbia, Singapore, Sri Lanka, Tailandia, Timor-Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tanzania, Venezuela, Zambia.

⁵⁰ A/73/PV.65 del 21 dicembre 2018 e A/74/PV.50, cit. Ma v. le dichiarazioni del rappresentante ucraino (in A/74/PV.50, cit.) che ha espresso la gratitudine del suo Paese per la ferma condanna dell'aggressione che esso ha subito ad opera della Russia e per le conseguenze gravissime che, sul piano dei diritti umani, sta patendo la popolazione ucraina.

⁵¹ A/73/PV.55, cit.

dola – a sua volta – a risolvere i propri problemi legati alla tutela dei diritti umani, a cominciare dall’islamofobia, la discriminazione su base razziale e la crisi dei rifugiati⁵². Il rappresentante iraniano ha contestato la fondatezza della risoluzione che concerne il suo Paese perché promossa, tra gli altri, da Israele e gli USA, Paesi che attuano politiche razziste e colonialiste; ha precisato che l’Iran si sta difendendo dal “terrorismo economico” degli Stati Uniti, i quali stanno privando la sua gente dei diritti al cibo, all’istruzione e alla vita, e ha concluso accusando gli stessi USA di essere un Paese dove «a white man’s gun is more protected than a black child’s life»⁵³. Analoghe considerazioni ha svolto il rappresentante siriano, in quanto la risoluzione relativa ai diritti umani nel suo Paese è stata proposta dall’Arabia Saudita, Stato che discrimina le donne e uccide e smembra gli oppositori, come accaduto al giornalista Kashoggi⁵⁴. Infine, il rappresentante del Myanmar ha contestato la risoluzione sulla situazione nel proprio Paese, la quale non terrebbe conto a sufficienza degli sforzi compiuti dal proprio Governo per risolvere la questione dello Stato di Rakhine e per garantire un ritorno in sicurezza dei Rohingya che lo vorranno dal Bangladesh, con l’unico risultato di isolare il Myanmar nell’ambito della Comunità internazionale⁵⁵.

Tra i Paesi non direttamente interessati dalle risoluzioni, di rilievo le dichiarazioni di Venezuela e Cina: il primo, in entrambe le sessioni, dissociandosi dal *consensus* sulla risoluzione sulla Corea, ha sottolineato che solo la cooperazione e il dialogo consentono una reale promozione dei diritti umani, mentre la Cina ha reiterato la propria opposizione a risoluzioni che tentano di “politicizzare” i diritti umani⁵⁶. In senso contrario, il rappresentante finlandese, a nome dell’Unione europea, si è compiaciuto dell’approvazione delle risoluzioni relative alla situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea e sulla situazione della popolazione Rohingya in Myanmar, in quanto la Comunità internazionale ha il dovere di diffondere il messaggio che le atrocità non resteranno impunte e che gli autori dei più nefandi crimini saranno processati, anche grazie al contributo della Corte penale internazionale⁵⁷. Analogo supporto è stato espresso per le risoluzioni relative alla situazione dei diritti umani in Siria, Iran, Crimea⁵⁸.

Orbene, è di tutta evidenza che le gravi violazioni denunciate nelle risoluzioni in questione sono oggettive e documentate; tuttavia, non si può mancare di notare

⁵² A/74/PV.50, cit.

⁵³ Ivi. Per le dichiarazioni del rappresentante iraniano nella 73^a sessione v. A/74/PV.56 del 17 dicembre 2018.

⁵⁴ A/73/PV.55, cit.

⁵⁵ A/73/PV.65, cit., e A/74/PV.52 del 19 e 27 dicembre 2019. Ma v. la posizione del rappresentante finlandese a nome dell’Unione europea, secondo il quale la risoluzione apprezza gli sforzi compiuti, ma, al contempo, rammenta la necessità di fare di più, così contribuendo a una svolta democratica del Myanmar (in A/74/PV.52, cit). V. anche la posizione dell’Arabia Saudita che auspica un dialogo interreligioso per risolvere il problema dei Rohingya e garantirne il ritorno a una vita dignitosa (ivi).

⁵⁶ A/74/PV.50, cit. e A/74/PV.56, cit. Nello stesso senso, v. anche le dichiarazioni del Burundi (sia nella 73^a che nella 74^a sessione) e delle Filippine, con riferimento al voto sulla risoluzione che ha approvato il rapporto del Consiglio dei diritti umani (A/73/152 e A/74/132) in quanto la situazione dei diritti umani in entrambi gli Stati era oggetto di esame nel rapporto in approvazione (rispettivamente in A/73/PV.55, cit., e in A/74/PV.50, cit.), e le dichiarazioni del rappresentante cubano (in A/74/PV.50, cit.) a giustificazione della scelta di dissociarsi dal *consensus* sulla risoluzione relativa alla Corea, in quanto solo una azione imparziale e non selettiva garantisce la promozione della tutela dei diritti umani, sul modello di un meccanismo improntato al dialogo e al confronto quale l’esame periodico universale.

⁵⁷ Cfr., rispettivamente, A/74/PV.52, cit., e A/74/PV.50, cit.

⁵⁸ A/74/PV.50, cit.

che altrettante situazioni in Europa, in Israele o negli USA meriterebbero eguale attenzione, come dimostrano tristemente, ad es., le vicende relative ai migranti lasciati morire in mare o i recenti episodi di violenza razzista da parte della polizia statunitense che è culminata nella morte, da ultimo, dell'afroamericano George Floyd. A questo riguardo, non va dimenticato che, proprio rispetto alle gravi violazioni compiute da Israele o dagli USA contro i cittadini afro-americani è costante l'azione del Consiglio dei diritti umani dell'ONU. In altri termini, il sistema di tutela dei diritti umani delle Nazioni Unite, va – secondo noi – valutato con riferimento a tutte le sue numerose articolazioni (Assemblea generale, Consiglio dei diritti umani, relatori speciali, organi di garanzia istituiti dai trattati promossi dalle Nazioni Unite) e considerato nel complesso, sicché tale valutazione complessiva consente di respingere le accuse di politicizzazione delle azioni dell'ONU a tutela dei diritti umani, in quanto ciò che può sfuggire o non essere prioritario per l'Assemblea generale lo diviene per gli altri meccanismi e viceversa.

EGERIA NALIN